



Comune di Bissone

Provincia di Varese

REGOLAMENTO PER LA

CONCESSIONE DI PATROCINI E CONTRIBUTI

Capo I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 *Finalità*

1. L'Amministrazione Comunale, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, intende favorire, valorizzare e sostenere tutte le forme associative (associazioni, fondazioni, comitati) operanti nei seguenti settori: sociale, culturale, ricreativo e di tutela ambientale, sportivo e protezione civile, sul territorio comunale ed in quelli limitrofi, mediante l'erogazione di contributi economici, la concessione temporanea di beni mobili e immobili, nonché spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale e/o altri benefici.
2. L'erogazione dei predetti benefici viene effettuata dall'Amministrazione Comunale, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente Regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata e per promuoverne lo sviluppo.

Art. 2 *Tipologie di contributi e sovvenzioni*

1. Gli interventi erogati dal Comune a favore dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono consistere in:
 - a) erogazione di contributi e sovvenzioni economiche;
 - b) concessione temporanea di beni mobili e immobili, nonché spazi, strutture, impianti ed attrezzature di proprietà comunale;
 - c) concessione del patrocinio non oneroso

Art. 3 *Soggetti beneficiari*

1. Possono accedere agli interventi di cui all'articolo 2 del presente Regolamento le Associazioni aventi sede sul territorio comunale ed extra comunale, costituite da almeno 3 mesi, operanti sul territorio comunale o nei comuni limitrofi, nonché i soggetti che operano nel campo della cooperazione, dello sviluppo e della solidarietà internazionale.
2. In merito al comma 1 del presente articolo avranno criterio preferenziale, ma non obbligatorio, le associazioni iscritte al (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) RUNTS, nei casi previsti dalla legge.
3. Sono considerati soggetti beneficiari anche Enti ecclesiastici e morali operanti nel territorio del Comune di Bisuschio.
4. Beneficiari della concessione del patrocinio possono essere anche soggetti ed enti privati purché le loro finalità rientrino tra quelle previste nel presente regolamento.

Art. 4 *Interventi di carattere straordinario*

1. La definizione delle finalità, dei settori di intervento e di attività di cui ai precedenti articoli non è da intendersi tassativa e non preclude, pertanto, al Comune la possibilità d'interventi di carattere straordinario a fronte di iniziative e/o esigenze di particolare interesse per la comunità.
2. Potranno inoltre essere concessi contributi per iniziative e manifestazioni non espressamente disciplinate dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale o limitrofo e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare un sostegno da parte del Comune.

Capo II – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 5 *Procedura di richiesta contributi*

1. I soggetti che intendono richiedere contributi o altri benefici economici per qualsivoglia iniziativa (manifestazioni, mostre, esposizioni, rassegne, incontri, convegni, dibattiti, feste, sagre, corsi, ecc.) devono presentare domanda nelle modalità previste dal comma 2 del presente articolo;

2. La domanda di contributo deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Bisuschio, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione e, fatte salve le esenzioni espressamente previste dalla normativa vigente, deve contenere i seguenti elementi:

- denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita iva del soggetto richiedente;
- descrizione, luoghi e durata dell’iniziativa, della manifestazione, dell’attività o del progetto che si intende realizzare;
- finalità dell’intervento o del progetto ed indicazione dei soggetti interessati o beneficiari;
- bilancio d’esercizio/consuntivo dell’anno precedente, firmato dal Presidente dell’Associazione; se specificatamente richiesto ad integrazione;
- impegno a presentare a consuntivo un rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per l’evento;
- impegno a presentare a consuntivo la documentazione attestante le spese sostenute (ricevute di pagamento, scontrini fiscali, ecc.);
- impegno ad utilizzare il contributo, eventualmente concesso, per le finalità dichiarate nella domanda;
- impegno a fare risultare pubblicamente il contributo mediante apposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell’iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: “*con il contributo del Comune di Bisuschio*”.
- apposita dichiarazione di responsabilità ai sensi dell’articolo n. 28, comma 2 del D.P.R. 600/1973 (deve essere precisato se il contributo deve essere assoggettato o meno alla ritenuta d’acconto del 4%. La ritenuta non deve essere applicata se il contributo è richiesto per l’espletamento di attività rientranti nell’ambito dei fini istituzionali di ente non commerciale);

3. L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva qualora necessario.

Art. 6 - Spese ammissibili

1. Ai fini della determinazione dei contributi, le spese ammissibili, oggetto di rendicontazione, sono le seguenti:

- spese per illuminazione, riscaldamento e conduzione dei locali sede dell’attività o dell’iniziativa;
- spese per l’affitto di attrezzature e di impianti;

- spese per acquisto di attrezzi, equipaggiamenti e materiale utilizzato nell'ambito dell'attività per la quale viene richiesto il contributo;
 - spese acquisto di pubblicazioni, riviste, audiovisivi e relativo noleggio;
 - spese per la stampa di atti, documenti, pubblicazioni, riviste e realizzazione di audiovisivi o siti digitali;
 - spese di pubblicizzazione dell'iniziativa o della manifestazione;
 - spese per imposte e diritti dovuti alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE);
 - compensi per onorari e spese di viaggio a docenti e relatori di corsi e conferenze;
 - compensi per prestazioni professionali in favore di attori, cantanti, musicisti e artisti.
2. Per le associazioni di volontariato che operano nel campo socio-assistenziale, fermo restando il principio della gratuità del servizio svolto, i contributi potranno essere erogati in ragione di specifiche motivazioni sociali, anche alla copertura degli oneri assicurativi contro la responsabilità civile verso terzi degli associati nonché per le malattie professionali e gli infortuni durante l'esercizio della loro attività sociale, limitatamente e proporzionalmente al periodo di tempo in cui si svolge l'attività finanziata dall'Amministrazione comunale-

Art. 7 Procedura di concessione dei contributi – assegnazione

1. Il Responsabile del procedimento effettuerà l'istruttoria delle domande di contributo pervenute, tenuto conto dei requisiti di ammissione previsti dal presente regolamento.
2. La Giunta Comunale procede all'esame delle domande complete di istruttoria e determina il contributo da erogare a favore di ciascuna Associazione nei limiti della disponibilità delle risorse stanziate nel bilancio di previsione finanziario.

Art. 8 Procedura di erogazione dei contributi – rendicontazione

1. I contributi concessi per le singole iniziative, richiesti ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento, di norma, vengono liquidati, previa presentazione di apposito rendiconto economico a conclusione delle attività o eventi per i quali è stato richiesto.
2. Al fine di consentire l'avvio delle attività o eventi oggetto di contributo l'Ente può concedere un acconto sul beneficio economico sino ad un massimo del 50% dello stesso. La restante quota del contributo potrà essere erogata entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione.
3. L'associazione dovrà rendicontare le spese sostenute entro 30 giorni dalla realizzazione delle

attività o evento. In caso di mancata rendicontazione, l’associazione decade dal contributo e, in caso di erogazione di acconto, dovrà procedere alla restituzione dello stesso; la decadenza dal contributo comporta l’impossibilità, di richiedere ulteriori contributi nel corso dell’anno. Qualora le attività o l’evento non siano stati svolti per cause non imputabili al soggetto beneficiario del contributo, è ammesso il riconoscimento delle sole spese già sostenute previa rendicontazione delle stesse.

4. Le spese a cui i contributi erano destinati dovranno essere appositamente documentate mediante presentazione di idonea documentazione fiscale (fatture, ricevute, scontrini, ecc.).
5. La mancata presentazione del rendiconto, come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo, comportano la restituzione della somma eventualmente già elargita e l’esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico successivo per l’anno corrente.
6. Qualora il Comune risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è sospesa fino all’assolvimento dell’obbligazione.

Capo III – ALTRI BENEFICI

Art. 9 Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale ed altri benefici

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative, attività o progetti anche con la concessione agevolata dell’uso temporaneo di beni mobili e immobili, nonché spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.
2. È possibile richiedere anche i seguenti benefici:
 - stampa di locandine o manifesti prodotti dai richiedenti a condizione che in testata rechino la dicitura "col contributo/patrocinio del Comune di Bisuschio" e il logo del Comune di Bisuschio;
 - occupazione di suolo pubblico nel rispetto delle norme vigenti in materia, previo rilascio dell’autorizzazione del Servizio Polizia Locale;
 - utilizzo di mezzi e attrezzature di proprietà comunale;
 - utilizzo di servizi di utenze elettriche per manifestazioni.
3. Il Comune di Bisuschio non assume alcuna responsabilità verso terzi per l’uso che viene fatto dei beni concessi nell’esercizio dell’attività e per l’organizzazione delle manifestazioni.
4. Nell’atto di concessione sono indicate le date di inizio e termine dell’uso dei beni e tutte le altre condizioni che regolano i rapporti fra le parti.

5. Resta esclusa dalla disciplina del presente regolamento la gestione di spazi destinati a riunioni, seminari, convegni, ecc. e quant'altro nel maxi salone comunale, già regolato da apposito regolamento.

Art. 10 Patrocinio

1. Si definisce patrocinio: la simbolica adesione del Comune ad un'iniziativa meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, turistiche, economiche, sociali e/o condivisibile rispetto all'interesse generale, tenendo conto della valenza dell'iniziativa, della ricaduta sul territorio e sull'immagine della Comunità. Il Patrocinio può essere concesso sia alle associazioni sia a privati cittadini e/o enti per le iniziative così come indicate nel presente paragrafo.
2. La concessione del patrocinio di cui al comma 1 è da intendersi gratuito, non comportando benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; la competenza della concessione è della Giunta con acquisizione del solo parere tecnico ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. Qualora la richiesta comprenda la concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali il patrocinio è da intendersi oneroso, di competenza della Giunta Comunale e comporta l'acquisizione dei pareri tecnico e contabile di cui all'art. 49 del TUEL.
3. Possono essere patrociinate anche iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale, promuovendo l'immagine ed il prestigio del territorio e della comunità, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.
4. La data della manifestazione per la quale viene chiesto il patrocinio non deve di norma interferire con altre iniziative organizzate dal Comune o da esso in precedenza patrociinate.
5. Il Patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità.
6. La concessione del patrocinio non comporta responsabilità all'ente connessa allo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.
7. Il patrocinio consente agevolazioni tariffarie o di tasse comunali nella misura in cui specifici regolamenti comunali espressamente lo contemplino.
8. Il provvedimento di concessione del patrocinio deve espressamente indicare le eventuali agevolazioni regolamentari che spettano al beneficiario.
9. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali

- autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione.
10. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente contempla.

Art. 11 Procedura per il rilascio del Patrocinio

1. La richiesta di patrocinio deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa.
2. È facoltà dell'Amministrazione prendere in esame istanze pervenute anche oltre il termine previsto nel precedente punto.
3. L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'Amministrazione di valutarne l'ammissibilità, in particolare, deve riportare:
 - la data della manifestazione;
 - l'esatta descrizione del soggetto richiedente;
 - il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
 - gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;
 - l'indicazione dell'eventuale materiale ex art. 9 e degli eventuali interventi di supporto richiesti al Comune oltre al patrocinio;
 - segnalazione degli eventuali interventi relativi al traffico cittadino e al trasporto pubblico locale necessari per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa;
 - bozza del materiale promozionale dell'iniziativa;
4. Il Responsabile del Servizio competente, sottopone la richiesta di patrocinio alla Giunta che, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, delibererà in merito.
5. Del riconoscimento del patrocinio verrà data comunicazione in forma scritta.
6. Nella stessa forma verranno comunicate la mancata concessione del patrocinio e le relative motivazioni.

Art. 12 Pubblicità del Patrocinio

1. Il patrocinio concesso dal Comune autorizza ed obbliga il soggetto richiedente all'impiego dello stemma del Comune su ogni forma pubblicitaria dell'iniziativa.
2. La concessione del patrocinio deve essere resa nota dal soggetto che l'ha ottenuto mediante apposizione su tutto il materiale pubblicitario dell'iniziativa della seguente dicitura: “*con il patrocinio del Comune di Bisuschio*”.
3. La bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente concordata con l'ente patrocinante, almeno 15 giorni prima dell'evento.
4. L'utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni

eventuale agevolazione.

5. È consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti a condizione che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.
6. Per le iniziative e manifestazioni patrociinate dal Comune di Bisuschio e sostenute economicamente da privati è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione del rispetto della normativa vigente.

Art. 13 Esclusioni

Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento tutte le iniziative comunali organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale con il coinvolgimento e la partecipazione di associazioni comunali o extracomunali, per le quali vengono erogati contributi ad hoc per il buon esito dell'iniziativa.

Art. 14 Norme di rinvio e finali

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei Regolamenti Comunali. Con il presente Regolamento viene abrogata e sostituita ogni altra disposizione comunale vigente in materia.